

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 5519 del 01/03/2024 (Rv. 670558-01)**

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA.**

B. (ROSSI EDOARDO) contro T. (ALTO GIUSEPPINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/11/2019

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. - Imputabilità del fatto dannoso a più soggetti - Necessità - Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità - Ininfluenza - Limiti.

Sussiste la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale ex art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventus damni, anche ove la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridici diversi ed alcune siano sanzionate con la responsabilità civile - contrattuale o extracontrattuale - mentre altre, sebbene lecite, obblighino alle restituzioni, purché vi sia un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile, ovvero la continenza del primo nel secondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654 - 01

Sez. 1, **Ordinanza n. 5617 del 01/03/2024 (Rv. 670226-01)**

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.**

M. (GIUFFRIDA ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 05/03/2019

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamenti tributari - Sottoscrizione dei verbali di accesso effettuata da alcuni soltanto dei verificatori - Sufficienza ai fini della efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. - Ragioni - Conseguenze - Falsità di alcune sottoscrizioni a fronte di altre genuine - Irrilevanza.

In tema di accertamenti tributari, la sottoscrizione dei verbali di constatazione e di ogni singolo accesso da parte di uno solo dei verificatori è sufficiente ad attribuire agli stessi efficacia di prova piena ai sensi dell'art. 2700 c.c., atteso che nessuna norma prescrive l'esercizio congiunto delle relative competenze da parte dei funzionari dell'Amministrazione e che il conferimento dell'incarico ad una pluralità d'impiegati non comporta la formazione di un organo collegiale, né la configurabilità del verbale come atto amministrativo complesso o adottato di concerto, sicché non rileva, ai fini della validità del verbale, la falsità di taluna delle sottoscrizioni, quando ve ne siano altre genuine e idonee ad attribuire al verbale efficacia di piena prova sulla provenienza del documento e sulle dichiarazioni delle parti o altri fatti avvenuti in presenza degli impiegati o da essi compiuti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 32, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 33, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11993 del 2015 Rv. 635751 - 01
